

**

RICORSO AL GIUDICE DI PACE DI _____ CON ISTANZA DI SOSPENSIONE E RIMESIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE ex art. 204-bis Codice della Strada e art. 700 c.p.c. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA EMESSE DAL PREFETTO DI _____ (resistente) notificato in data _____ Area 4 Tossicodipendenze Prot. di uscita n. _____ del _____

**

Ricorrente: **Pinco Pallina**, nata a _____ il _____, codice fiscale _____, residente in _____, rappresentata e difesa dall'Avv. _____ (_____), del Foro di _____, presso il cui Studio Legale in _____() elegge domicilio con indicazione della seguente pec: _____per le notificazioni e comunicazioni di Cancelleria

PREMESSO CHE:

1. In data _____, la _____ veniva sottoposta a controllo da parte delle Forze dell'Ordine, che rinvenivano in suo possesso una modesta quantità di cannabis, contestandole la violazione amministrativa ex art. 75, co. 1 del d.P.R. n. 309 del 1990. In tale occasione, la ricorrente non si trovava - pacificamente - in stato di alterazione psicofisica;

2. In data _____, veniva notificato alla ricorrente l'ordinanza del Prefetto di _____ Area 4 Tossicodipendenze Prot. di uscita n _____ del _____ di sospensione della patente di guida per la durata di tre mesi, con ritiro contestuale e revisione della patente di guida categoria _____ rilasciata dalla Motorizzazione Civile di _____ in data _____;

3. In sede di colloquio, svolto in data _____ presso codesto ufficio prefettizio, la ricorrente aveva depositato regolare prescrizione medica per uso terapeutico di cannabis, rilasciata da medico abilitato, in conformità alla normativa vigente e in particolare all'art. 72 del d.P.R. n. 309 del 1990;

4. La ricorrente è costretta all'assunzione terapeutica di cannabinoidi (THC 17–26%, CBD ≤1%), regolarmente prescritti per il trattamento di una patologia cronica post-traumatica con dolore severo (ICD-9 338.21; punteggio NRS 8) in quanto altri trattamenti farmacologici (addirittura oppiacei) non hanno avuto successo (v. all.to);

5. La cura è stata prescritta dal Dott. _____, del Centro Clinico di Agopuntura dell'Azienda ULSS _____, come da piano terapeutico regolarmente comunicato alla Questura (v. all.to);

6. La terapia a base di cannabinoidi è autorizzata dalla normativa nazionale vigente, che ne consente la prescrizione per patologie specifiche qualora i trattamenti convenzionali si siano rivelati inefficaci (L. 172/2017, D.M. 9/11/2015); 6-bis. Ciononostante, l'Amministrazione ha adottato un provvedimento sanzionatorio palesemente illegittimo, fondato su un'errata interpretazione della fattispecie e su una valutazione carente e superficiale dei fatti, omettendo ogni considerazione circa la liceità del possesso in funzione terapeutica.

7. Si rappresenta che la ricorrente si è appena laureata brillantemente in Giurisprudenza e sta per iniziare la pratica forense, che comporta spostamenti frequenti e inderogabili, incompatibili con la sospensione della patente; tale

situazione configura un danno grave e irreparabile per la particolare situazione della ricorrente.

8. Inoltre, la ricorrente vive fuori sede a _____ e si trova in una condizione di oggettiva difficoltà anche nella gestione della vita quotidiana, aggravata dalla temporaneità della misura applicata, che renderebbe inefficace un'eventuale tutela successiva.

9. La sanzione appare, pertanto, in contrasto con i principi fondamentali della Costituzione Italiana, in particolare con: - l'art. 32 Cost., che tutela il diritto alla salute come diritto fondamentale dell'individuo; - l'art. 3 Cost., che vieta trattamenti irragionevolmente discriminatori: equiparare l'uso terapeutico di cannabis a quello illecito è lesivo del principio di uguaglianza; - l'art. 4 Cost., che garantisce il diritto al lavoro, ostacolato dal ritiro del documento di guida necessario all'attività forense;

10. Il decreto di sospensione della patente di guida assunto dall'Autorità configura un provvedimento amministrativo, per tale intendendosi l'atto adottato dalla pubblica amministrazione a conclusione di un procedimento amministrativo ed è, pertanto, soggetto alla disciplina dettata dalla Legge sul procedimento amministrativo (L. 7 agosto 1990, n. 241). Secondo il disposto dell'art. 2, co.4 della richiamata legge, la conclusione del procedimento amministrativo non può, comunque, superare i centottanta (180) giorni. Nel caso di specie, il procedimento amministrativo si avviava d'ufficio a partire dalla segnalazione n.0079810/2024 effettuata in data 25.07.2024 dalla Guardia di Finanza Gruppo _____ e si concludeva con il decreto prefettizio Prot. _____ dal Uff. NOT della Pref. di _____ . Dalla data di inizio alla data di conclusione del procedimento

intercorrono duecentoundici (211) giorni. Pertanto, il decreto prefettizio veniva assunto in violazione del richiamato art. 2, co. 4 per superamento dei termini di conclusione previsti dallo stesso.

11. Mancato rispetto del termine di 40 giorni per la convocazione a colloquio (convocazione dell'8 gennaio 2025 per il giorno precedente (sic!) e la seconda è del 12 novembre). 10. Si eccipisce il travisamento e la erronea valutazione dei fatti, oltre che la illogicità e irragionevolezza manifesta e della carenza di motivazione del provvedimento in oggetto: il provvedimento omette di richiamare e considerare quanto disposto dall'art. 72, co. 2 del medesimo TU in base al quale "È consentito l'uso terapeutico di preparati medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope, debitamente prescritti secondo le necessità di cura in relazione alle particolari condizioni patologiche del soggetto." In particolare, il provvedimento in pag. 4 oggetto, nelle ragioni addotte dallo stesso Ufficio che lo ha adottato per giustificarlo, riporta testualmente: "Atteso che nel corso del colloquio effettuato in data 4.02.2025 presso questa Prefettura Ufficio-NOT [...] l'interessata ha trasmesso a mezzo pec a questo Ufficio documentazione medica comprovante, a suo dire, l'uso terapeutico della cannabis; Esaminata la documentazione medica trasmessa dalla Sig.ra _____, dalla quale risulta che la prescrizione medica in questione si riferisce a un prodotto da utilizzare con modalità di assunzione inalatoria, con specifico vaporizzatore; Considerato che la sostanza sequestrata nella circostanza in esame e oggetto di contestazione della violazione ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. 309/90 ss.mm.ii non appare riconducibile alle asserite prescrizioni mediche acquisite agli atti;" Il provvedimento in esame, tuttavia, non spiega, nello specifico ed espressamente, per quali ragioni la sostanza rinvenuta non sarebbe riconducibile alla prescrizione

medica fornita dalla paziente, ma sembra implicitamente riferirsi alle specifiche modalità di utilizzo della sostanza. Il provvedimento impugnato appare nella parte de qua abnorme **in quanto la certificazione medica prodotta dalla ricorrente è fidefacente.** Il dato è pacifico per giurisprudenza costante. L'assunzione può avvenire **anche a mezzo di cartine (v. doc. all.ta)** Nel caso di specie, la sostanza rinvenuta, come evidenziato dalle analisi effettuate dal Laboratorio Analisi sostanza Stupefacenti del Comando Provinciale dei Carabinieri di _____, è effettivamente risultata essere cannabis in quantità pari a 10 mg. La sostanza pertanto corrisponde, da un punto di vista qualitativo, a quella prescritta (la cannabis, appunto) e pag. 5 la quantità, oltre a risultare oggettivamente irrisoria, è comunque di gran lunga inferiore alla quantità prescritta dal medico pari a 30 g al mese. Il metodo di assunzione è parimenti conforme alla prescrizione medica che prevede l'uso o del "vaporizzatore" o delle "cartine". La ricorrente ha preferito usare la seconda modalità di assunzione e nel provvedimento impugnato si menziona lo "Spinello". Ma al di là del gergo inappropriato e suggestivo l'assunzione è assolutamente legittima. La sostanza può essere assunta alternativamente mediante combustione piuttosto che mediante specifico vaporizzatore ma l'effetto psicotropo e antalgico della cannabis rimane oggettivamente invariato a prescindere dalle specifiche modalità di assunzione, se mediante combustione o mediante vaporizzazione delle infiorescenze di cannabis. (Il sottoscritto procuratore e difensore si è opportunamente rapportato ad un medico del dolore che ha ritenuto regolare il documento medico allegato nonché la prescrizione in sè).

**

Eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 75 del D.P.R. 309/1990 Si solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 75 del d.P.R. 309/1990, letto in combinato disposto con l'art. 72 comma 2 dpr 309/90, in particolare, nella parte in cui non prevede l'esenzione dalle – o quantomeno una diversificazione delle – sanzioni tutte per i soggetti affetti da patologie clinicamente accertate da certificazioni pubbliche antecedenti al fatto, che assumano cannabinoidi su prescrizione medica conforme alla normativa sanitaria vigente. Quanto precede viola apertis verbis gli articoli della Carta e, in particolare, tale norma appare in violazione: - dell'art. 3 Cost., per l'irragionevole equiparazione tra uso illecito e uso terapeutico; - dell'art. 32 Cost., in quanto ostacola l'accesso a cure mediche legittime; - dell'art. 27, co. 3 Cost., poiché punisce una condotta priva di colpevolezza e lesiva della dignità del paziente. È illegittimo – e intollerabile – che l'Ordinamento punisca persone malate che si curano. Laddove non si intervenga, può accadere che siano sanzionati malati di epilessia, di tumore, di Sla e altre gravissime affezioni. Lo stigma nei confronti della cannabis come stupefacente non può danneggiarne l'uso terapeutico necessario e di ultima istanza.

**

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL PRESENTE RICORSO VIENE PROPOSTO PER I SEGUENTI MOTIVI DI DIRITTO:

1. Violazione di legge, in particolare degli artt. 72 e 75 del d.P.R. 309/1990 – Uso lecito di sostanza terapeutica: L'ord. prefettizia impugnata è affetta da vizio di violazione di legge, ai sensi dell'art. 21-octies della L. 241/1990, in quanto applica l'art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990 in assenza del presupposto normativo

fondamentale: l'illiceità della detenzione della sostanza stupefacente. Nel caso di specie, la cannabis sequestrata era oggetto di prescrizione medica valida, pertanto avrebbe dovuto operare la causa di esclusione della punibilità della condotta prevista dall'art. 72 D.P.R. 309/1990, il quale espressamente stabilisce: "Le disposizioni del presente testo unico non si applicano all'impiego terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope ad azione analoga, quando tale impiego è effettuato in conformità a disposizioni di legge o regolamenti." Pertanto, la detenzione della sostanza da parte della ricorrente era pienamente lecita, rientrando in un uso terapeutico documentato e prescritto da medico abilitato. L'Amministrazione, nel disconoscere tale liceità, ha applicato in modo distorto l'art. 75, integrando una palese violazione della normativa, avendo ignorato l'esclusione prevista dall'art. 72, avendo attribuito rilevanza sanzionatoria a un comportamento che la legge espressamente esenta da sanzione ed avendo, infine, trascurato la funzione terapeutica e medica della sostanza, equiparandola arbitrariamente e irragionevolmente all'uso illecito.

2. Eccesso di potere: sotto i profili sintomatici del travisamento ed erronea valutazione dei fatti, oltre che della illogicità, della irragionevolezza manifesta e della carenza di motivazione dell'ordinanza impugnata. Quest'ultima, infatti, travisa e valuta erroneamente il fatto non riconducendolo correttamente al disposto di cui all'art. 72, co. 1 e co. 2 del T.U. sopra richiamato, in base al quale è consentito l'uso terapeutico di preparati medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope, debitamente prescritti secondo le necessità di cura in relazione alle particolari condizioni patologiche del soggetto. Tale previsione oggi è ampliata per effetto delle normative regionali che hanno esteso la possibilità delle prescrizioni medicinali, rendendo possibile l'accesso ai trattamenti

terapeutici a base di farmaci derivati dai cannabinoidi per finalità terapeutiche. L'ordinanza prefettizia – pur prendendo atto della regolare prescrizione medica depositata – rigetta la sua efficacia sul presupposto che: "[...] la prescrizione medica in questione si riferisce a un prodotto da utilizzare con modalità di assunzione inalatoria, con specifico vaporizzatore; [...] la sostanza sequestrata nella circostanza in esame e oggetto di contestazione della violazione ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. 309/90 ss.mm.ii non appare riconducibile alle asserite prescrizioni mediche acquisite agli atti;". Questa motivazione si riduce a una formulazione apodittica ("non appare riconducibile alle prescrizioni mediche"), priva di fondamento logico e priva di riscontro documentale o tecnico, in violazione dell'obbligo di motivazione sancito dall'art. 3 della L. 241/1990. Tale affermazione appare, inoltre, del tutto arbitraria, tecnicamente infondata e giuridicamente irrilevante, per le seguenti ragioni: La specifica modalità di assunzione non incide sulla liceità del possesso del farmaco. L'art. 72 del D.P.R. 309/90, invero, non subordina l'efficacia della prescrizione medica alla specifica modalità di somministrazione. Una volta rilasciata la prescrizione da medico abilitato, il paziente ha diritto di possedere la sostanza oggetto della terapia, indipendentemente dal mezzo tecnico prescritto (inalazione, infusione, decotto, ecc.). L'eventuale utilizzo non perfettamente aderente al metodo consigliato riguarda esclusivamente l'ambito medico-terapeutico, non quello sanzionatorio-amministrativo: non è dunque un uso eventualmente difforme che trasforma il farmaco in sostanza illecita. Inoltre, nessun accertamento tecnico ulteriore ha provato che la sostanza sequestrata non fosse conforme alla prescrizione. Nell'ordinanza impugnata si assume che la sostanza "non appare riconducibile" alla prescrizione, ma non si produce alcuna perizia tecnica che lo dimostri al di là del primo e unico referto di analisi di laboratorio. Al contrario: nel caso di specie,

la sostanza rinvenuta, come evidenziato dalle analisi effettuate dal Laboratorio Analisi Sostanze stupefacenti del Comando provinciale dei Carabinieri di _____ (v. all.to), è effettivamente risultata essere cannabis in quantità pari a 10 mg. La sostanza pertanto corrisponde, da un punto di vista qualitativo, a quella prescritta (la cannabis, appunto) e la quantità della stessa, oltre a risultare oggettivamente irrisoria, è comunque di gran lunga inferiore alla quantità prescritta dal medico pari a 30 g al mese. Quanto alla modalità in cui si presenta la sostanza, nel verbale di accertamento redatto dalle f.d.o. si fa riferimento al termine “spinello”. Ma, al di là del gergo inappropriato e suggestivo, il rinvenimento di uno “spinello” non è di per sé dato sufficiente a dimostrare che sia effettivamente questa l’abituale modalità di assunzione del farmaco da parte della paziente, ben potendo lo “spinello” costituire una modalità di conservazione del prodotto farmaceutico validamente prescritto, conforme alla formulazione galenica indicata in “cartine” (v. doc.all.ta). La mera modalità di detenzione al di fuori della confezione originaria, se del caso, non è sufficiente a integrare un’ipotesi di illiceità della detenzione del farmaco né a disconoscere la titolarità della prescrizione. L’ordinanza impugnata appare nella parte de qua abnorme in quanto la certificazione medica prodotta dalla ricorrente è fidefacente, (v. doc. all.ta). Il sottoscritto procuratore e difensore si è opportunamente rapportato ad un medico del dolore che ha ritenuto regolare il documento medico allegato nonché la prescrizione in sé.

TUTTO CIÒ PREMESSO

La _____, ut supra meglio generalizzata e per come rappresentata e domiciliata,

RICORRE

all'Ill.mo Giudice di Pace adito ai sensi degli artt. 204-bis Codice della Strada e 700 c.p.c. previo ogni provvedimento opportuno e necessario, nonché previa fissazione di udienza cartolare affinché voglia:

I) **Preliminarmente e in via d'urgenza**, disporre la sospensione immediata dell'efficacia del provvedimento impugnato, anche inaudita altera parte, ordinando la restituzione provvisoria della patente di guida, anche ex art. 700 c.p.c.;

II) **In ogni caso**, ritenere rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 75 del D.P.R. 309/1990 e dell'art. 72 comma 2 dpr 309/90, nella parte in cui non prevedono l'esenzione dalle – o quantomeno una diversificazione delle – sanzioni tutte per i soggetti affetti da patologie clinicamente accertate da certificazioni pubbliche antecedenti al fatto, che assumano cannabinoidi su prescrizione medica conforme alla normativa sanitaria vigente, per violazione degli art. 3 Cost., dell'art. 32 Cost. dell'art. 27, co. 3 Cost. rimettendo la questione al Giudice delle Leggi.

III) **Nel merito**, accogliere il presente ricorso, annullando e dichiarando l'illegittimità del provvedimento di sospensione impugnato per le ragioni tutte meglio individuate *ex ante* e che qui devono intendersi riportate e trascritte;

IV) Con vittoria di spese e competenze di lite.

Si allegano i seguenti file:

Salvis juribus

Lecce- _____, 04/04/2025

Avv. Donato Maruccia